

INTEGRAZIONE LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DURANTE IL PERIODO DELL'EMERGENZA "COVID.19", AI SENSI DELL'ART. 85, c.3, lett.d) DEL DECRETO LEGGE 17/3/2020, n.18 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/4/2020, n. 27 (ADOTTATE CON DECRETO PRESIDENZIALE IN DATA 13 GENNAIO 2022)

Con decreto presidenziale in data 13 gennaio 2022, le linee guida del giorno 8 maggio 2020, sono state integrate con le seguenti ulteriori prescrizioni, ai sensi degli artt. 4-*quater* e 4-*quinqüies* del D.L. 01/04/2021 n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28/05/2021 (quali introdotti dall'art. 1 del D.L. 07/01/2022 n. 1), nonché dell'art. 9-*sexies* del D.L. 22/04/2021, n.52, convertito, con modificazioni, nella L. 17/06/2021 n. 87 e s.m.i.:

- 1. per le udienze programmate nel periodo dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, il rappresentante del Pubblico Ministero, il valletto d'udienza, gli avvocati, i funzionari delegati a rappresentare le Amministrazioni e i consulenti tecnici ultracinquantenni potranno essere ammessi nell'aula dell'udienza soltanto se provvisti della documentazione (vaccinale, attestante la guarigione da COVID 19 o, comunque giustificativa) di cui all'art. 4-*quater* del D.L. 1/04/2021 n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28/05/2021;*
- 2. identico obbligo è previsto, in caso di età superiore ai 50 anni, per i magistrati giudicanti e per il pubblico, eccezion fatta per le parti del processo e per i testimoni;*
- 3. il possesso della suddetta documentazione sarà accertato dal personale all'uopo individuato dal Dirigente del Servizio Amministrativo Unico regionale;*
- 4. restano ferme le prescrizioni dei soprarichiamati DD.LL. nn. 44/2021, 52/2021 e 1/2022, concernenti i soggetti infracinquantenni, di cui ai precedenti nn. 1 e 2.*